

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Presidenti dei Comitati Ordinatori
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
Ai Presidenti dei Centri
Ai Responsabili degli Uffici

Ufficio Reclutamento

LORO SEDI

Prot. 1372/I/11 del 22/01/2010

OGGETTO: controllo preventivo di legittimità dei contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Deliberazione della Sezione Centrale di Controllo di Legittimità della Corte dei Conti n. 24 del 28/12/2009.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che, la Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti ha deliberato che anche le Università sono soggette al controllo preventivo di legittimità dei contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (Deliberazione della Sezione Centrale di Controllo di Legittimità della Corte dei Conti n. 24 del 28 dicembre 2009).

Si ricorda che tale controllo è stato introdotto dall'art. 17 – comma 30, del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che recita: “*all'articolo 3, comma 1, del Legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f, sono inserite le seguenti:*

f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;”.

Ciò comporta che l'efficacia giuridica dei contratti è subordinata al parere positivo della Sezione di controllo della Corte dei Conti o al silenzio assenso, trascorsi trenta giorni dal ricevimento dei documenti da parte della stessa.

La deliberazione in esame ha ad oggetto il controllo preventivo di legittimità di un decreto di approvazione degli atti di un concorso per l'attribuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa finanziato con fondi privati:

In via pregiudiziale il giudice contabile afferma l'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 20/1994 come integrato dall'articolo 17, comma 30, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009 – dei provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e ricerca emessi dalla Università e dagli enti di ricerca.

Tale conclusione è motivata con l'affermazione che, sebbene le Università siano fornite di autonomia finanziaria e contabile in base alla disciplina di cui alla L. 168/1989, derivando tale autonomia da una fonte legislativa e non costituzionale, ben può una legge di pari grado apportare modifiche alla precedente regolamentazione, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo.

Inoltre, anche nel caso in cui gli incarichi siano finanziati con fondi di provenienza privata, gli atti di affidamento rientrano nel controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, per le seguenti motivazioni:

- i predetti fondi, una volta inglobati nel bilancio dell'ente, sono gestiti e rendicontati con regole “pubbliche”;
- la loro utilizzazione è regolamentata al pari degli altri fondi dell'ente;

- per la loro utilizzazione l'ente affronta dei costi incidenti su altri capitoli di bilancio pubblico;
- l'affidamento dei fondi da parte del privato all'ente fa ritenere la sussistenza di una sorte di mandato del conferente affinché gli stessi vengano gestiti con modalità pubbliche.

Viene, pertanto, ribadito che, "tutte le somme stanziata nel bilancio dello stato (e quindi degli enti pubblici) sono di pertinenza pubblica, a nulla rilevando la loro provenienza".

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. 20/1994: *"i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso i 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro 30 giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi"*.

Pertanto, si ritiene opportuno tenere in sospeso tutti i contratti in oggetto che non hanno ancora prodotto effetti giuridici, anche se già sottoscritti o autorizzati dai competenti Organi.

Prossimamente saranno fornite indicazioni specifiche sugli adempimenti da porre in essere.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Mario Giannone Codiglione